

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di giugno alle 10,00 è stata regolarmente convocata in 2° convocazione presso la sala Fonsetti sita in Mezzano, piazza della Repubblica n° 7, l'Assemblea generale straordinaria dei Soci di PERCORSI ODV per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo statuto per l'adeguamento al D.Lgs.n.117/17 - "Codice del Terzo Settore" a seguito di quanto richiesto dall'Ufficio regionale RUNTS.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 8 del vigente statuto sociale, la Presidente dell'Associazione Sig.ra Ricci Lucchi Lidia la quale chiama alle funzioni di Segretaria la Sig.ra Boschi Lorella.

La Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il quorum necessario, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n° 42 soci di cui 14 per delega su 62 iscritti, come da foglio presenze conservato agli atti; pertanto, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle modifiche statutarie richieste dall'Ufficio Regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS con comunicazione avente data 06.05.2022 con protocollo n. 0445219.U, per completare l'iscrizione al RUNTS ha provveduto a indire l'Assemblea dei Soci al fine di adeguare lo Statuto della nostra Associazione, costituita a Mezzano (Ravenna) in data 12.04.1996, già regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato con atto provinciale del 16/07/2002 e avente numero di iscrizione 2046.

Successivamente la Presidente procede alla lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 13 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura di n. 13 articoli viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Bozzella

Alfieri e Ricci

L'Assemblea con voto unanime

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto (All. 1) e ne forma parte integrante. La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, in esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/17, le comunicazioni da effettuare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e qualsiasi altra pratica relativa. La Presidente e la Segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 11,00 previa redazione del presente verbale.

La Segretaria



La Presidente



ATTO PRESIDENTE
Registrato a. senza il 22 GIU. 2022
AIN. 900 Serie 3
Esatti € per I.S.

L'operatore
Filippo D'Angelo

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucio Campanella

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PERCORSI ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "PERCORSI ODV", (successivamente indicata con Associazione), con sede legale nel Comune di Ravenna, Piazza Della Repubblica 10 - Mezzano (Ra).

L'Associazione si configura come associazione non riconosciuta a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.

In particolare l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Promuovere e sostenere attività di ricerca e sviluppo della storia, delle tradizioni e dei valori sociali e culturali del nostro territorio;
- Promuovere e valorizzare le risorse del territorio favorendo e/o attivando interazioni fra scuola e territorio, associazionismo e istituzioni, singoli e gruppi, in un rapporto di scambio e collaborazione;



11. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

10. attività di raccolta fondi;

9. rendite patrimoniali;

strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;

8. entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e

7. contributi da privati;

6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

4. entrate derivanti da attività di interesse generale;

3. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

statutari;

2. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini

1. eredità, donazioni e legati;

1. quote e contributi degli associati;

da:

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività

Art. 3 - Risorse economiche

Lgs. n.117/2017

attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del D.

il pubblico, anche in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può svolgere attività di

strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e

autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo

realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto

materiale, pubblicazioni, mostre e quant'altro possa portare arricchimento alle tematiche affrontate;

pubbliche di incontro scambio e comunicazione, di ricerca, di produzione e conservazione di

- Elaborazione e realizzazione di progetti e utilizzo di spazi, che consentano l'attivazione di occasioni

Prattica

Atto esente da bollo



Atto esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17
Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/17

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzati di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzati di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone. Possono essere soci le persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberare adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

Paulina

Lidia Fiori

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;

persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.



Pravilla

Fidela Pirelli



funzionamento.

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. L'Assemblea può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informativi. L'intervento dell'associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto; uno specifico regolamento disciplinerà le modalità di

Art. 8 - L'Assemblea

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

- il Presidente.
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'Assemblea dei soci;
- Sono Organi dell'Associazione:

Art. 7 - Organi dell'Associazione

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

I soci sono obbligati a:

- prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione dell'Associazione previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo. In particolare, l'accesso ai predetti documenti sarà possibile, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, presso la sede dell'Associazione, con modalità concordate con il Presidente tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Realizzato

Piero Pirelli

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, secondo il principio del voto individuale. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

- approva il bilancio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;

- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea, compresa la forma che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato;

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

- destina eventuali avanzzi di gestione alle attività istituzionali;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due/terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decade, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;

- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

La riunione del Consiglio direttivo può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i componenti dell'eventuale Organo di Controllo nominato nei casi di legge che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del

Codice Civile.



Atto esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17
Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/17

Pravda

Pila Pie' dech

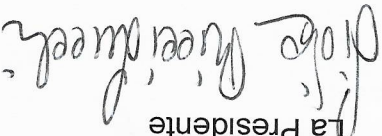
Art. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 13 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.


La Segretaria


La Presidente

